

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016

TRA

La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (nel prosieguo denominata semplicemente Comunità Montana), con sede legale in Via Trattenero n.15, Bussoleno, legalmente rappresentata dal Commissario, Avv. Alberto Valfrè in esecuzione del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 36 del 31.03.2014

E

Il Comune di Venaus rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Nilo Durbiano, per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. _16 del 13.06.2014_ ;

(Nota: Comuni firmatari della convenzione in essere Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Graverè, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo)

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l'art.24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59". Tale Regolamento è stato modificato con D.P.R. del 7.12.2000 n. 440;
- con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si stabiliva di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;
- con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è stato adottato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", il quale identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico per le Attività Produttive il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi rappresenta una valida soluzione soprattutto per gli enti di dimensioni minori, garantendo una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi;
- la Comunità Montana ed i Comuni di Almesse, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino; Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, avevano stipulato una convenzione per la gestione in forma associata del SUAP per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014;
- la legge regionale 28 settembre 2012 n. 11, successivamente modificata dalla legge regionale 14 marzo, ha sancito il superamento delle Comunità Montane e definito le procedure per la loro liquidazione;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 36 del 31 marzo 2014 è stato nominato il Commissario della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, incarico successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 con decreto Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 103 del 30 settembre 2014;
- a decorrere dalla nomina il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità Montana, che sono contestualmente dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 11/2012;
- il Commissario deve assicurare la continuità nella gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali già gestiti dalla Comunità Montana, fino a nuova determinazione dei Comuni interessati;
- i Comuni, nel corso di un'Assemblea dei Sindaci tenutasi il giorno 11 novembre 2014, hanno manifestato la volontà di mantenere la gestione in forma associata delle attività inerenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive, d'ora in avanti definito per semplicità espositiva SUAP, in capo alla Comunità Montana, nelle more del completamento del processo di costituzione delle nuove Unioni di Comuni e del relativo trasferimento delle competenze;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra gli enti intervenuti come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata del SUAP e definisce altresì i rapporti tra le Amministrazioni aderenti alla gestione associata.
2. A tutti gli effetti l'ente capofila della convenzione è la Comunità Montana presso la cui sede legale è attivato il SUAP, nelle more del processo di liquidazione della stessa e della costituzione delle Unioni Montane di Comuni con il trasferimento ad esse delle relative competenze.

3. Ad avvenuto completamento del riordino del sistema degli enti locali da parte della Regione Piemonte e con la piena operatività delle Unioni Montane di Comuni, con la corrispondente estinzione della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, la funzione di capofila sarà trasferita all'Unione Montana che raccoglierà il maggior numero di Comuni aderenti alla presente convenzione.

Articolo 2 - Finalità

1. La gestione associata del SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi e alla consulenza alle imprese, così come previsto dalla normativa di settore.
2. Il Comune affida al SUAP le funzioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con l'istituzione di una struttura amministrativa gestita in forma associata alla quale demandare la responsabilità e le attività connesse ai procedimenti sopra elencati, nel rispetto del regolamento di organizzazione del servizio al quale è demandata la specifica ed approfondita definizione dei ruoli e dei rapporti tra gli uffici ed i servizi degli enti associati.
3. Non sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia, che saranno svolte dalle competenti strutture comunali e ricondotte nell'ambito dei procedimenti attivati dal SUAP.

Articolo 3 – Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve sempre essere improntata ai seguenti principi:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b. rispetto delle scadenze;
 - c. rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
 - d. divieto di aggravio del procedimento e costante semplificazione del medesimo, con l'eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e. standardizzazione delle procedure e della modulistica;
 - f. costante innovazione tecnologica tesa alla semplificazione delle procedure e dei collegamenti con l'utenza;
 - g. costante ricerca di rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

Articolo 4 – Funzioni di competenza del SUAP

1. Il SUAP assicura la propria operatività attraverso la sinergica gestione delle funzioni e delle competenze esercitate dagli enti associati. Le funzioni attribuite a ciascuno degli enti associati sono sintetizzate nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Funzioni dell'Ente capofila (Comunità Montana / Unione):
 - a. organizzazione e gestione del portale informativo nell'ambito del proprio sito web istituzionale per ospitare l'informazione sui procedimenti amministrativi, la modulistica di riferimento, prevedendo la possibilità per gli utenti di inoltrare le istanze e di verificarne lo stato di avanzamento;

- b. organizzazione e gestione del sistema di presentazione delle istanze in formato digitale;
- c. organizzazione e gestione dei flussi informatici tra gli enti associati;
- d. verifica e formale rilascio della ricevuta relativa al procedimento di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010;
- e. inoltro della documentazione per le verifiche di legge di cui al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010;
- f. gestione dei flussi documentali di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010;
- g. gestione del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva;
- h. adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva;
- i. adozione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- j. organizzazione e gestione della conferenza di servizi nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva e nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- k. gestione del procedimento relativo alle pronunce di conformità ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

3. Funzioni del Comune:

- a. aggiornamento, mediante comunicazione al SUAP, delle innovazioni da inserire nel portale informativo del sito web dell'Ente capofila (Comunità Montana nella prima fase, a seguire dell'Unione competente);
- b. verifica di legge della documentazione di cui al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010;
- c. trasmissione al SUAP, qualora ne ricorrano i presupposti, delle richieste di integrazione documentali di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010;
- d. espressione di nulla osta, assensi ed autorizzazioni di competenza comunale relativi ai procedimenti di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- e. espressione di parere di conformità sui progetti preliminari di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- f. ricezione delle comunicazioni di inizio lavori;
- g. ricezione per le verifiche di legge delle comunicazioni di chiusura dei lavori e collaudo di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010;
- h. controllo edilizio delle opere con finalità produttive realizzate;
- i. adozione/applicazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, già approvato dalla Comunità Montana.

4. Funzioni della Comunità Montana/Unione e dei Comuni associati:

- a. garantire agli utenti del servizio le informazioni di approfondimento in merito alle istanze che si intendono presentare al SUAP.

Articolo 5 – Obblighi dell'Ente capofila (Comunità Montana/Unione)

1. La Comunità Montana, assumendo le funzioni di ente capofila, con la presente convenzione si impegna:
 - a. all'organizzazione e gestione del SUAP presso la sede legale di Bussoleno in via Carlo Trattenero n. 15;

- b. a mettere a disposizione del SUAP i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
 - c. a nominare il responsabile del SUAP e il suo sostituto in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza;
 - d. a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni;
 - e. a mantenere il regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP.
2. Per lo svolgimento delle attività previste, la Comunità Montana/Unione potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni ed accordi con soggetti terzi.
3. La Comunità Montana/Unione si impegna a dotare il SUAP di adeguati mezzi tecnologici, in maniera da consentire un collegamento in rete tra gli enti associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza, con tutti i soggetti e gli enti interessati dalle attività del SUAP.

Articolo 6 – Obblighi del Comune

1. Il Comune, con la stipulazione della presente convenzione, si impegna a nominare/confermare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, due referenti (uno con competenze tecniche e uno con competenze nel campo del commercio) che svolgeranno funzioni di collegamento con il SUAP per le rispettive materie.
2. Il Comune dovrà mettere a disposizione del SUAP i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, bollettini, tariffari, ecc.) necessari all'attività del SUAP, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione.
3. Il Comune si impegna a dotarsi di adeguati mezzi tecnologici, in maniera da consentire una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con il SUAP.

Articolo 7 – Rapporti finanziari

1. Gli enti associati provvedono al conseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come indicate all'articolo 2, mediante trasferimenti finanziari annuali da parte degli enti stessi, determinati come dal successivo articolo 8.
2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati alla Comunità Montana/Unione, la quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al SUAP, iscritte nei competenti titoli di bilancio.
3. Contributi specifici ottenuti per il SUAP saranno detratti dai costi di gestione.

Articolo 8 – Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione

1. Le parti convengono di conferire all'Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione di programmare le attività, monitorare lo svolgimento, valutare i risultati dell'attività e determinare le modalità di riparto dei costi fra gli enti aderenti;
2. L'Assemblea dei Sindaci si svolgerà, per quanto compatibile, secondo le previsioni di cui al "Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci" della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

Articolo 9 – Durata della convenzione

1. Considerata la fase di transizione dalla Comunità Montana in liquidazione alle Unioni di Comuni, si ritiene di dare alla presente convenzione la durata di anni due a decorrere dal 1 gennaio 2015, per consentire il passaggio di competenze ad avvenuto assestamento dell'intero ordinamento degli enti locali regionali.
2. La data di adesione di ogni Comune coincide con l'approvazione in Consiglio della presente convenzione.
3. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di apposite deliberazioni consiliari delle singole amministrazioni interessate.
4. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale dalla convenzione, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato l'adesione.
5. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dell'atto deliberativo di cui al comma precedente.
6. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, che decorrerà, in ogni caso, dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10 – Garanzie e responsabilità

1. La Comunità Montana/Unione e i Comuni convenzionati sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni aspetto, nei confronti reciproci e di terzi, ciascuno per i propri impegni, competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione e dal regolamento di organizzazione del SUAP.

Articolo 11 – Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE.....

per il Comune di ALMESE.....

per il Comune di AVIGLIANA

per il Comune di BARDONECCHIA.....

per il Comune di BORGONE SUSA.....

per il Comune di BRUZOLO.....

per il Comune di BUSSOLENO

per il Comune di CAPRIE.....

per il Comune di CASELETTE.....

per il Comune di CHIANOCCO.....

per il Comune di CHIOMONTE.....

per il Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE.....

per il Comune di CONDOVE.....

per il Comune di EXILLES.....

per il Comune di GIAGLIONE.....

per il Comune di GRAVERE.....

per il Comune di MATTIE.....

per il Comune di MEANA DI SUSÀ.....

per il Comune di MOMPANTERO.....

per il Comune di NOVALESA.....

per il Comune di RUBIANA.....

per il Comune di SALBERTRAND.....

per il Comune di SAN DIDERO.....

per il Comune di SAN GIORIO DI SUSÀ.....

per il Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO.....

per il Comune di SANT'ANTONINO DI SUSÀ.....

per il Comune di SAUZE DI CESANA.....

per il Comune di SUSÀ.....

per il Comune di VAIE.....

per il Comune di VENAUS.....

per il Comune di VILLAR DORA.....

per il Comune di VILLAR FOCCHIARDO.....